

L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996⁽¹⁾ – Art. 1

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale ⁽²⁾ ⁽³⁾,

(1) .Pubblicata nel B.U. Calabria 19 febbraio 1996, n. 18.

(2) La disciplina del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali è stata originariamente dettata dalla L.R. 10 novembre 1972, n. 6, la quale ha subito una serie di modificazioni da parte di leggi abrogate unitamente ad essa dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 10, a sua volta abrogata dall'art. 30 della presente legge.

(3) Vedi anche l'art. 1-quater, comma 2, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Vedi altresì l'art. 4, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Emolumenti dei Consiglieri regionali ⁽⁴⁾,

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprendivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

	Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00
Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall'*art. 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2*, dall'*art. 42, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15* è stato successivamente così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della *legge 31 ottobre 1965, n. 1261* e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:

- a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
- b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;
- c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei gruppi consiliari ;
- d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e Regolamento interno e per il Presidente della Giunta per le elezioni;

e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».